

Allegato "A" al n. di Rep.

STATUTO

1°) - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ISP CB Pubblico S.r.l."

La società fa parte del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia. In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della società forniranno alla Capogruppo dati e informazioni per l'emanazione delle disposizioni suddette.

2°) - La Società ha per oggetto esclusivo, nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione (la "**Legge 130**"), ivi incluso il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il "**Decreto MEF**") e le Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale delle banche contenute nella circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, come di volta in volta aggiornate (unitamente alla Legge 130 e al Decreto MEF, la "**Normativa**"), l'acquisto a titolo oneroso, da banche, di attivi che siano considerati idonei in conformità alla Normativa, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzia

per le obbligazioni emesse dalle stesse banche o da altre. In conformità alla Normativa, gli attivi acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge 130, a beneficio dei quali la Società abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli attivi acquistati e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge 130. Gli attivi acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite nel cui contesto la Società abbia prestato garanzie, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis della Legge 130.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge 130, la Società può compiere le operazioni accessorie finalizzate esclusivamente alla prestazione delle garanzie e il buon fine delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché, qualora sia consentito dalla Normativa e nei limiti della stessa, operazioni di rein-

vestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione degli attivi acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite.

Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, e con le modalità e nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili, la Società può incaricare soggetti terzi per la riscossione degli attivi acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere ogni altra attività consentita dalla Normativa.

3°) - La società ha sede legale in Milano.

4°) - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

5°) - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

6°) - Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in Euro 120.000 (centoventimila) diviso in quote ai sensi di legge.

7°) - Sino alla data in cui sia intervenuto il rimborso integrale delle obbligazioni bancarie garantite emesse nell'ambito della prima operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nel cui contesto la Società abbia acquistato attivi ed abbia prestato garanzie ai sensi dell'oggetto sociale, nonché il soddisfacimento dei diritti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura tra l'altro dei rischi relativi al tasso di interesse insiti negli attivi acquistati, e degli altri contratti accessori ed il pagamento degli altri costi dell'operazione (il "**Periodo di Lock-up**"), nessun socio potrà cedere, trasferire, alienare o compiere alcun altro atto di disposizione a qualunque titolo della quota

sociale di cui lo stesso è titolare (per atto di disposizione intendendosi anche la costituzione di diritti reali sulla quota), o parte della stessa, senza il preventivo consenso scritto del rappresentante dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse nell'ambito della suddetta operazione, fermo restando che sia prima sia dopo tale data, (i) le quote sociali possono essere liberamente trasferite tra i soci, (ii) nel caso di soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di società controllanti, controllate dalla società cedente o assoggettata a comune controllo con la stessa, a condizione che il relativo atto di trasferimento sia sottoposto alla condizione risolutiva della perdita da parte della società cessionaria dello status di società controllante, controllata dalla società cedente o assoggettata a comune controllo con la stessa.

Durante il Periodo di Lock-up, il rifiuto del consenso ad un atto di disposizione ai sensi di quanto precede non costituirà causa di recesso.

Salvo quanto previsto dai paragrafi precedenti, il socio che intenda cedere, trasferire, alienare a terzi non soci, o compiere alcun atto di disposizione a terzi non soci, a qualunque titolo della quota sociale di cui lo stesso è titolare (per atto di disposizione intendendosi anche la costituzione di diritti reali sulla quota), o parte della stessa, dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri soci, inviando a tutti i soci (presso il loro domicilio risultante dal libro soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicati il valore nominale della quota, l'identità del potenziale acquirente, le condizioni

della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri soci può essere esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del valore nominale della quota per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui le quote complessivamente richieste dai soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore al valore nominale della quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora le quote complessivamente richieste dai soci che intendono esercitare la prelazione siano inferiori a quelle offerte, la prelazione si intenderà come non esercitata e il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, le quote saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

8°) - I versamenti sulle quote sono richiesti dall'amministrazione nei termini e nei modi da lei ritenuti convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi in misura legale, fermo restando il disposto dell'art. 2466 c.c..

9°) – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ad eccezione degli argomenti indicati ai numeri 4 e 5 dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile, nonché di quelli espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

10°) -. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia od in altro Stato membro dell'Unione Europea. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per statuto.

Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea le deliberazioni relative alla partecipazione della Società ad altri programmi di emissione di

obbligazioni bancarie garantite, fermo restando che nel caso in cui la Società abbia già partecipato a programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite che non siano state integralmente rimborsate, la deliberazione dell'Assemblea avverrà in ogni caso nel rispetto dei contratti precedentemente stipulati dalla Società nell'ambito di tali operazioni.

L'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito due giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno ventiquattro ore prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità di convocazione le Assemblee si reputano regolarmente costituite quando ad esse partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

11°) - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con l'osservanza delle norme di

legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

12°) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dai soci intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina, inoltre, un Segretario anche non socio.

Delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea della Società si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli

interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

13°) – La decisione potrà essere adottata mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, a condizione che il diritto di partecipare alla decisione sia assicurato a ciascun socio e che a tutti gli aventi diritto sia assicurata un'adeguata informazione.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto si sostanziano in una proposta di deliberazione da inviare a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi inclusa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o messaggio di posta elettronica spedito al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro dei soci.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare.

Entro quindici giorni dalla comunicazione della proposta, i soci devono

trasmettere la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi inclusa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o messaggio di posta elettronica spedito all'indirizzo della Società o al diverso indirizzo indicato nella proposta.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

L'Organo Amministrativo deve raccogliere le consultazioni o i consensi ricevuti e comunicare i risultati a tutti i soci, Amministratori e Sindaci, se nominati, indicando

- i soci favorevoli, contrari od astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società stessa, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

14°) - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un

Consiglio di Amministrazione composto di tre o di cinque Amministratori, anche non soci, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e durano in carica per un periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea e comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea ed anche a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni.

15°) - il Consiglio di Amministrazione, se non vi provvede l'Assemblea, nomina, tra i suoi componenti il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Se nel corso dell'esercizio viene a cessare un amministratore gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea o con decisione dei soci adottata mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; l'amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea.

16°) - Fatto salvo quanto espressamente riservato dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione in adunanza collegiale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adot-

tate anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

E' comunque necessaria la deliberazione in adunanza collegiale quando ne facciano richiesta uno o più degli Amministratori.

17°) –Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in adunanza collegiale presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia od in altro Stato dell'Unione Europea, quando ne è fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione - contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - è di regola inviata, a cura del Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: lettera raccomandata, telegramma, telex o messaggio di posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a ventiquattro ore.

18°) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ed in caso di suo impedimento od assenza, dal consigliere più anziano di età.

In deroga a quanto precede le riunioni possono essere tenute in audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

19°) Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi del presente ar-

titolo, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Con riferimento a ciascun programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della Normativa, le deliberazioni inerenti le materie di seguito specificate sono assunte dal Consiglio di Amministrazione in adunanza collegiale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori:

- l'acquisto di crediti pecuniari, di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e di altre tipologie di attivi il cui acquisto sia consentito dalla Normativa;
- l'assunzione di finanziamenti subordinati volti a finanziare l'acquisto degli attivi di cui al punto che precede;
- la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-bis della Legge 130 e del Decreto MEF;
- i criteri per l'integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato della Società, nonché per la sostituzione degli attivi idonei e/o degli eventuali attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato con altri attivi idonei;
- la conclusione di contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli attivi acquistati e degli altri contratti accessori;
- la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione degli attivi acquistati non

immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nonché delle altre liquidità della Società e comunque nei limiti previsti dalla legge;

- la conclusione, la modifica, l'integrazione, la rinnovazione e/o lo scioglimento di qualsivoglia atto, contratto, accordo e documento necessario in relazione ai punti che precedono e in generale per il buon fine dell'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

- la nomina di un Comitato Esecutivo e/o di Amministratori Delegati e/o di Direttori Generali e l'attribuzione dei relativi poteri;

- la nomina e la revoca di mandatari e procuratori ad negotia della Società, anche in relazione agli atti ed alle operazioni di cui al successivo comma del presente articolo, in quest'ultimo caso solo laddove la nomina di tali mandatari e procuratori sia prevista o consentita ai sensi dei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel contesto di ciascuna operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

Le deliberazioni inerenti alle materie di seguito specificate sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della totalità degli Amministratori meno uno:

- la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo degli attivi acquistati dalla Società nell'ambito di ciascun programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite e, più in generale, il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo in relazione a tali attivi (anche singolarmente considerati e ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la creazione sugli stessi di garanzie anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi), al di fuori delle ipotesi previste nei contratti

ed accordi conclusi dalla Società nel contesto di tale operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite, e fatto comunque salvo quanto previsto all'ultimo alinea del precedente comma del presente articolo.

20°) - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e controfirmate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

21°) – La decisione potrà essere adottata mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, a condizione che il diritto di partecipare alla decisione sia assicurato a ciascun Amministratore e che a tutti gli aventi diritto sia assicurata un'adeguata informazione.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto si sostanziano in una proposta di deliberazione da inviare a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi inclusa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o messaggio di posta elettronica spedito al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica di ogni Amministratore.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare.

Entro quindici giorni dalla comunicazione della proposta, gli Ammini-

stratori devono trasmettere la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi inclusa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o messaggio di posta elettronica spedito all'indirizzo della Società o al diverso indirizzo indicato nella proposta.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

La mancanza di risposta degli Amministratori entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

L'Organo Amministrativo deve raccogliere le consultazioni o i consensi ricevuti e comunicare i risultati a tutti i soci, Amministratori e Sindaci, se nominati, indicando:

- gli Amministratori favorevoli, contrari od astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Amministratori.

Le decisioni degli Amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà degli Amministratori devono essere conservati dalla società stessa, unitamente al libro delle decisioni degli Amministratori.

22°) - il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha, in particolare, il potere di compiere tutti

gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quanto la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico avrà facoltà di nominare mandatarî e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

All'Amministratore Unico vengono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere autorizzato dall'assemblea.

23°) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381, commi 3, 5 e 6 .c.c. e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto c.c..

24°) - La rappresentanza legale, generale e processuale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. La rappresentanza legale, generale e processuale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore nei limiti dei poteri delegatigli, salva diversa disposizione della delibera di delega.

Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché ciascun Amministratore possono, nei limiti dei poteri loro con-

feriti, per singoli atti o categorie di atti, delegare anche a terzi i poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la Società, nonché rilasciare, anche a terzi, procure speciali, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti relativi ad operazioni deliberate dagli organi competenti della Società.

25°) - I membri del Consiglio di Amministrazione della Società e, in particolare, coloro che ricoprono particolari cariche in conformità all'atto costitutivo e allo statuto, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute ed, eventualmente, ad un compenso che sarà determinato dall'Assemblea o, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, c. c.

26°) - L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità prevista dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge. Ai Sindaci spetterà il compenso deliberato dall'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per audio/videoconferenza nel rispetto dei principi dell'art. 16.

Il controllo legale dei conti sulla società è esercitato da una società di revisione legale dei conti.

Per la nomina, compiti, poteri e responsabilità valgono le disposizioni

in materia di società per azioni.

27°) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea adottando criteri di prudenza, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

28°) - L'Assemblea delibera sulla distribuzione ai soci degli utili risultanti dal bilancio, fermo restando che la Società non potrà distribuire dividendi se non nei limiti in cui la propria liquidità ecceda l'importo complessivo delle obbligazioni dalla stessa assunte, ivi comprese le garanzie prestate dalla Società e le altre obbligazioni da essa assunte nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite alle quali essa partecipi.

29°) - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

30°) - Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e quelle di cui alla Normativa; qualora nulla le stesse prevedano si fa riferimento alle norme dettate per le società per azioni.

Milano, lì